

CONVENZIONE

TRA

INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA, con sede in Firenze, Via Bufalini n.7, rappresentata dal dott. Giovanni Asaro, nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana (di seguito: INAIL)

E

Università degli Studi di Siena- Dipartimento di Biotecnologie Mediche, con sede amministrativa in Siena, viale Bracci 16 presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte, rappresentato dalla Prof.ssa Luisa Bracci nella qualità di Direttore del Dipartimento, (di seguito indicate come "le Parti")

PREMESSO CHE

- L'INAIL - Direzione Regionale per la Toscana e l'UNIVERSITÀ DI SIENA hanno stipulato in data 05.09.2016 un Protocollo d'Intesa finalizzato alla più ampia collaborazione per la realizzazione di molteplici iniziative tese alla creazione di alte professionalità tra le quali anche la predisposizione e attuazione di progetti comuni nelle aree di reciproco interesse da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti;
- L'INAIL - Direzione Regionale per la Toscana e l'UNIVERSITÀ DI SIENA sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;

- è interesse di entrambe le parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che lavorano su tali tematiche;
- è interesse comune mantenere e rafforzare la collaborazione al fine di rendere più efficiente la politica della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- INAIL - Direzione Regionale per la Toscana ritiene compatibile con le proprie linee di indirizzo prevenzionale il modello innovativo teorico-pratico per i Medici del Lavoro al fine di migliorare la qualità del servizio anche in riferimento ai rapporti con l'Istituto;
- l'Università riconosce la sicurezza e la difesa della salute nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti, gli studenti e le altre categorie assimilate ai lavoratori secondo le definizioni dell'art.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. come un'attività fondamentale, favorendone altresì lo sviluppo attraverso modelli innovativi interdisciplinari e partecipati, concordati e verificati con Enti esterni;
- tra gli obiettivi della disciplina della Medicina del Lavoro rientra lo sviluppo di sistemi integrati ed originali per la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche in collaborazione con Enti Pubblici e privati;
- entrambe le Parti hanno interesse ad unificare risorse e conoscenze scientifiche e relazionali disponibili presso ciascuna delle due parti.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
CONVENGONO DI**

stipulare il seguente accordo finalizzato alla attivazione di un progetto sperimentale di alta qualificazione denominato: "*Qualità in Medicina del Lavoro*" che ha come obiettivo la formazione specialistica nel campo della prevenzione attraverso una impostazione prevalentemente pratica-esperienziale che favorisca ancor più l'integrazione della formazione per la sicurezza con le competenze in materia di medicina del lavoro.

I termini dell'accordo sono di seguito indicati.

Art. 1

Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso, in uno con gli allegati.

Art. 2

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per realizzare il progetto: "Qualità in Medicina del Lavoro" promosso dall'INAIL- Direzione Regionale per la Toscana, il cui contenuto forma parte integrante del presente atto ed è allegato sub A).

La realizzazione del progetto prevede attività di studio, sperimentazione e formazione destinate a medici del lavoro e medici in formazione specialistica in Medicina del Lavoro, per numero e requisiti, selezionati con apposito bando indetto dall'Università. La strutturazione del corso, previa verifica finale di apprendimento, accorda il rilascio di un attestato di partecipazione e la pubblicazione su riviste scientifiche di settore degli elaborati e delle tesi più meritorie.

Art. 3

In particolare, per avviare concretamente un intervento congiunto, l'INAIL- Direzione Regionale per la Toscana fornirà la propria collaborazione per l'ideoneo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del progetto così come evidenziate nel testo del medesimo e si impegna anche a contribuire autorizzando il proprio personale dipendente, individuato da INAIL stesso sulla base di competenze specifiche e altamente qualificate alla partecipazione alle riunioni di lavoro.

Ad ogni buon conto, le parti ritengono elementi indispensabili:

- la fase di valutazione dei piani di formazione e di educazione sanitaria;
- la formulazione di proposte di intervento intese sia come proposta di procedure o come istruzioni operative atte a fornire elementi, conoscenze e

competenze sul piano teorico e pratico che possano rendere migliori le prestazioni professionali e facilitare i flussi informatici e gli adempimenti connessi con le attività di Medicina del Lavoro e dell'INAIL;

- elaborati e tesi di studio;
- le prove di esame.

Art. 4

L'INAIL- Direzione Regionale per la Toscana L'INAIL comparteciperà per la realizzazione del progetto con un contributo al Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell'Università di Siena. L'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta dal Dipartimento e non configurandosi come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

L'importo, per anno di riferimento, è dettagliato e articolato nel piano finanziario al quale si rimanda contenuto nell'allegato B) che forma parte integrante del presente atto. Tale importo è comprensivo delle spese di gestione per lo svolgimento dell'attività di cui al citato allegato e sarà corrisposto in tre tranches.

L'importo relativo alla prima tranche (pari al 20%) di pagamento avverrà dopo la selezione degli iscritti al corso a seguito di bando indetto dall'Università all'avvio del progetto, previa presentazione di adeguato piano di attività frutto dell'elaborato progettuale; il 40% alla prima verifica intermedia, il restante 40% al termine del progetto secondo i termini e le previsioni di cui al successivo art. 9 e dietro presentazione di relazioni, intermedia e conclusiva, da parte del Dipartimento.

Art. 5

Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto del progetto collaborativo, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dall'apposito regolamento di Ateneo.

In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni eventualmente trasmesse dai docenti, nonché tra le Parti.

Art. 6

La collaborazione tra le Parti viene gestita per l'intera durata dell'accordo da un Comitato di coordinamento.

Il Comitato, i cui membri sono:

- a) per il Dipartimento di Biotechnologie Mediche dell'Università di Siena, il prof. Giuseppe Battista che potrà ricorrere all'opera di collaboratori interni e/o esterni al Dipartimento, secondo le normative approvate dallo stesso e sarà il Responsabile del progetto;
- b) per INAIL, il Dirigente Ufficio Attività Istituzionali della Direzione Regionale per la Toscana;
si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente accordo.

Art. 7

Lo svolgimento del progetto in collaborazione tra le Parti viene affidato per l'intera durata della Convenzione ad un Comitato Scientifico.

Il Comitato, la cui composizione sarà definita con documento sottoscritto dai responsabili incaricati dalle Parti di cui all' art. 6 della presente convenzione, in concomitanza con l'avvio dei lavori, si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari, e per ogni ambito di intervento individuato, definirà i piani operativi.

Le parti, sentito il Comitato di Coordinamento, potranno estendere il coinvolgimento, per la realizzazione del progetto, ad altri soggetti, pubblici e privati, con competenze nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 8

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare il logo di INAIL e del Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell'Università di Siena saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 9

Per le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente accordo si prevede che il progetto abbia una durata di due anni previa verifica intermedia, all'esito della quale potranno essere riviste modalità operative, impegno e oneri in relazione al buon esito del progetto.

Art. 10

L'INAIL- Direzione Regionale per la Toscana, qualora l'attività non sia svolta in modo soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi programmati di cui ai precedenti artt. 2 e 3 può recedere dal presente accordo erogando all'Università il compenso per l'attività svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Istituto stesso.

Art.11

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico della parte richiedente.

Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvederà il committente che darà comunicazione di avvenuto versamento al Dipartimento.

Art.12

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunciando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Il presente accordo decorre dalla data della sua stipula.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.

Per l'INAIL

Il Direttore di Dipartimento

Dott. Giovanni Asaro

Per il Dipartimento

Prof. ssa Luisa Bracci

Firmato digitalmente da

LUISA BRACCI

Data e ora della firma:
05/06/2018 10:37:08